

STATUTO DEL CIRCOLO DELLA VELA ERIX

(Associazione Sportiva Dilettantistica)

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) Costituzione e denominazione

Per iniziativa di un gruppo di amatori dello sport della vela, è costituita una associazione sportiva dilettantistica non a scopo di lucro, ai sensi degli artt. 14 e ss c.c., denominata

" CIRCOLO della VELA ERIX ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" (di seguito anche per brevità "il Circolo" o "l'Associazione"),

nata dalla fusione del Circolo Nautico Erix e Circolo della Vela Lerici.

Il sodalizio viene qualificato quale associazione sportiva dilettantistica assumendo tutte le qualificazioni previste dalla normativa speciale per le associazioni.

L'associazione aderisce al Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed è affiliata alla Federazione Italiana Vela (F.I.V.), delle quali accetta esplicitamente gli Statuti ed i Regolamenti.

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede legale nel comune di Lerici (SP). Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e/o amministrative su tutto il Territorio Nazionale e dell'Unione Europea.

Art. 3) Durata

L'Associazione ha durata illimitata

TITOLO II - SCOPO SOCIALE E SOCI

Art. 4) Scopo ed oggetto sociale

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, proventi dell'attività, avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale.

Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della vela intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività

velica, agonistica, da diporto e ricreativa o di ogni altro tipo di attività, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport della vela.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può, tra l'altro, acquistare, locare, gestire, condurre in comodato attrezzature sportive, natanti ed imbarcazioni abilitate alla pratica dello sport della vela.

L'associazione, al fine del miglior raggiungimento del suo scopo sociale si propone, altresì, di ideare e realizzare progetti per divulgare, promuovere e valorizzare l'arte marinaiasca le sue usanze ed abitudini con particolare attenzione alla cultura della vela.

L'oggetto dell'attività dell'Associazione riguarda pertanto la promozione dello sport della vela mediante l'organizzazione di corsi di vela, di regate nazionali ed internazionali, attività didattica connessa alla pratica velica agonistica e da diporto.

L'Associazione, infine, per realizzare gli scopi primari potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 5) Associati

L'Associazione si compone di soci fondatori, soci onorari, di un numero indeterminato di soci ordinari, soci allievi, e soci armatori come di seguito meglio specificato:

- a) sono soci fondatori del circolo coloro che parteciparono all'atto costitutivo del Circolo Nautico Erix e del Circolo della Vela Lerici;
- b) sono soci onorari quelle persone che, per particolari benemerienze, speciali doti sportive o per speciali vantaggi apportati al Circolo, sono proclamati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) sono soci ordinari coloro che, ammessi a far parte del Circolo con le norme stabilite, versano il contributo di ammissione, stabilito dal Consiglio direttivo e la relativa quota annuale anch'essa stabilita dal Consiglio direttivo.
- d) i giovani che non abbiano raggiunto il 18° anno di età e che desiderano dedicarsi allo sport della vela, possono essere ammessi in qualità di soci allievi dietro richiesta di chi ne esercita la patria potestà. I soci allievi sono tenuti a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Raggiunto il 18° anno d'età possono essere iscritti in qualità di soci ordinari senza il pagamento del contributo d'ammissione, qualora nei due anni precedenti siano risultati regolarmente iscritti;

e) sono soci armatori i soci proprietari di imbarcazioni iscritte nei registri del Circolo. I soci armatori pagano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

Lo status di associato è a tempo indeterminato e non può essere disposto per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione al Circolo comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto nell'Assemblea e la possibilità di essere eletto alle cariche sociali.

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo, che provvederà ad aggiornarlo a seguito dell'ammissione e/o della decadenza degli associati.

Art. 6) Requisiti di ammissibilità

Salvo quanto previsto per i soci allievi, possono essere ammessi a fare parte del Circolo i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto la maggiore età, che ne facciano richiesta, che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o da una delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione dei suoi organi e della F.I.V..

Art. 7) Procedimento di ammissione

Per essere ammessi come associati al Circolo è necessario essere proposti da almeno altri 2 associati che non siano anche Consiglieri.

La domanda di ammissione deve essere redatta su moduli a stampa forniti dal Circolo stesso, firmata dal richiedente e dagli associati presentatori. Almeno uno dei presentatori deve preparare e sottoscrivere una breve relazione informativa sulla persona presentata. Il richiedente deve dichiarare:

- a) nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza e codice fiscale;
- b) di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e gli obblighi posti a carico degli associati;
- c) di obbligarsi a versare la tassa di ammissione, il cui ammontare dovrà essere stabilito dall'Organo amministrativo per ciascun esercizio sociale in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi associati.

La domanda d'ammissione a socio sarà affissa all'albo, nei locali del Circolo, per un periodo di almeno 7 giorni. Su di essa delibera il Consiglio con la maggioranza di cui al successivo art. 18, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo associativo e l'attività svolta. Il Consiglio non è tenuto a giustificare le ragioni dell'eventuale mancata accettazione della domanda. Il socio ammesso, non acquisterà la qualità di socio se non avrà apposto la firma sull'apposito libro degli associati.

Art. 8) Doveri dell'associato

Gli associati hanno il dovere di

- a) osservare quanto stabilito nel presente statuto;
- b) impegnarsi a contribuire al conseguimento delle finalità dell'associazione;
- b) attenersi alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- c) pagare puntualmente i contributi e le quote associative annuali (il cui importo verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo).

L'associato che, per quanto concerne la vita associativa, si rende colpevole di atti o fatti antisportivi, contravviene alle norme statutarie e regolamentari e, comunque, viene meno ai principi di lealtà, probità e correttezza è sottoposto a procedimento disciplinare.

I soci dovranno risarcire i danni eventualmente cagionati al Circolo da loro stessi o dai loro invitati. Nessun socio può dare le dimissioni prima di aver soddisfatto ogni suo obbligo verso il Circolo.

I soci armatori e i soci assegnatari di ricovero a terra della propria imbarcazione, dovranno essere tesserati FIV con il C.d.V. Erix.

Art. 9) Diritti del socio

I soci fondatori, onorari, ordinari, ed armatori hanno diritto:

- a) all'iscrizione al Circolo della Vela Erix dei propri natanti od imbarcazioni da regata o da diporto e, uniformandosi alle speciali disposizioni dello Statuto e dei regolamenti, ad issare sull'albero delle loro imbarcazioni il guidone sociale, usufruendo così di tutte le speciali concessioni accordate al Circolo della Vela Erix;
- b) al voto in assemblea;
- c) a far parte degli Organi Sociali;
- d) all'ormeggio, alaggio e ricovero dei propri natanti od imbarcazioni secondo le disponibilità e possibilità di cui il Circolo gode, a norma dei regolamenti del Circolo;
- e) a frequentare i locali del Circolo della Vela Erix, rispettando i regolamenti interni.
- f) all'uso delle strutture dell'Associazione, nonché delle imbarcazioni a vela di proprietà del Circolo e espressamente dedicate all'impiego sociale a norma dei regolamenti del Circolo;
- g) di usufruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni (ivi comprese le regate) dell'associazione stessa.

Art. 10) Pagamento quote

Il pagamento delle quote sociali è annuale ed anticipato entro la scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di mancato pagamento delle quote nei termini sopra descritti, il socio perde ogni diritto associativo ed può essere escluso con decisione del Consiglio Direttivo.

Non possono intervenire alle assemblee quei soci che sono in arretrato coi pagamenti delle quote sociali.

Le quote sociali non sono in alcun modo trasmissibili né ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo sia in caso di scioglimento dell'associazione.

Art 11) Decadenza dei soci

La qualità di associato si perde per:

- morte
- recesso;
- esclusione.

Art. 12) Recesso - Esclusione

L'associato può recedere dal Circolo in qualsiasi momento, comunicando per iscritto al consiglio Direttivo la sua volontà di non volere più farne parte. Il recesso ha effetto dall'anno solare successivo a quello della presentazione della dichiarazione. Qualunque sia il motivo per il quale un socio cessa definitivamente di fare parte del Circolo, egli perde ogni diritto inerente alla qualità di socio.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:

- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'associazione e violazione delle norme etiche o statutarie ed, inoltre, far valere la propria qualità di socio per ottenere un indebito utile pecuniario;
- b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza delle deliberazioni degli organi dell'associazione;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) ritardo per oltre sei mesi del pagamento della quota associativa.

In ogni caso, prima di decidere in merito all'esclusione, il Consiglio direttivo deve contestare per iscritto all'associato gli addebiti allo stesso mossi, consentendogli facoltà di replica.

Il provvedimento di esclusione va comunicato all'interessato con lettera raccomandata ed in caso di opposizione deciderà il Collegio dei Probiviri ai sensi del successivo articolo.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato l'esclusione.

TITOLO III - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13) Patrimonio associativo ed esercizio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle strutture mobiliari e immobiliari di sua proprietà, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e lasciti testamentari disposti a favore dell'Associazione, da eventuali sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali; dai contributi eventualmente corrisposti da pubbliche amministrazioni ed in genere da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Il Circolo della Vela Erix con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali; la responsabilità dei soci, nei confronti del Circolo è limitata al pagamento delle quote sociali, restando esclusa ogni altra responsabilità personale.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione, la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport della vela si provvede con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 14) Organi sociali

Sono organi del Circolo della Vela Erix:

1. L'assemblea Generale dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Collegio dei Probiviri;
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il primo come organo sovrano cui spettano tutti i diritti decisionali, il secondo come organo esecutivo, il terzo come organo di garanzia degli associati ed il quarto come organo di controllo e verifica.

L'elezione degli organi del Circolo della Vela Erix non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di democraticità e di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche non danno diritto a remunerazione (salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute).

Art. 15) Assemblea Generale soci

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati maggiorenni e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un solo voto.

L'assemblea è convocata dal Presidente, previa determinazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro il 31 (trentuno) marzo per l'approvazione del bilancio ovvero ogni qual volta esso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta mediante affissione dell'avviso nella sede sociale e contestuale comunicazione fatta per iscritto (anche via e-mail) a ciascun socio all'indirizzo risultante dal libro dei soci del Circolo della Vela Erix almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tutti i soci sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto l'eventuale cambio di indirizzo.

. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (che può anche essere diverso da quello della sede dell'associazione, purché nella regione Liguria) dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e può indicare una diversa data di seconda convocazione nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione sia andata deserta

L'Assemblea:

- approva il bilancio consuntivo e gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- nomina ed elegge i componenti degli organi sociali;
- delibera le modifiche dello statuto sociale, l'estinzione anticipata, la liquidazione e l'eventuale destinazione delle attività del Circolo ad associazioni od enti aventi finalità uguali o affini;
- decide sugli altri oggetti alla stessa demandati dalla legge, dal presente statuto o dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza, dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se la votazione avviene a scrutinio segreto, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione, verificare il diritto di intervento all'Assemblea, nonché dirigere lo svolgimento dell'assemblea e proclamare i risultati delle votazioni.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre che la deliberazione sia adottata con voto favorevole da almeno un terzo del totale degli associati aventi diritto alla data del voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti degli associati.

Nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e/o la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 16) Consiglio Direttivo - Composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è composto di undici membri, nominati dall'Assemblea e nella sua prima riunione elegge al suo interno:

- ◆ Il Presidente;
- ◆ Il Vice Presidente (che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento);
- ◆ Il Segretario/Tesoriere
- ◆ Il Direttore sportivo;

ai restanti Consiglieri eletti possono essere assegnati altri incarichi.

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono automaticamente Presidente e Vice Presidente dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo:

- devono far parte dell'Associazione con un'anzianità di almeno 3 (tre) anni;
- sono rieleggibili;
- non possono far parte del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- non devono essere tesserati F.I.V. con altri circoli velici;
- non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
- non possono avere rapporti di lavoro dipendente con il Circolo.

Nell'esercizio della loro funzione le attività dei Consiglieri non sono retribuite.

Il Consiglio Direttivo dura in carica **due** anni.

In caso di posto vacante per dimissioni presentate successivamente all'accettazione o per altri motivi si provvede alla nomina del nuovo consigliere in base alla graduatoria dei non eletti nell'ultima Assemblea elettiva. Nel caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere prontamente convocata l'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. E' facoltà del Consiglio Direttivo dichiarare decaduto dalla carica il consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non abbia partecipato alle riunioni. E' facoltà del Consiglio Direttivo affidare temporaneamente incarichi speciali a soci ritenuti particolarmente idonei.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori speciali e ad negotia e rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.

Art. 17) Consiglio Direttivo - Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione; esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'ente nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttive approvate dall'assemblea generale.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- determinare la convocazione dell'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
- deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- favorire la partecipazione degli associati all'attività dell'Associazione Sportiva Dilettantistica;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l'utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività;
- adottare i provvedimenti disciplinari;
- trasmettere gli attestati;
- proporre le date delle regate e dei festeggiamenti;
- provvedere alla formazione di commissioni tecniche.

Il Consiglio Direttivo è inoltre investito del potere regolamentare e di quello disciplinare di cui ai successivi artt. 20) e 21)

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci di cui sopra devono essere disponibili, in visione ai soci che ne fanno richiesta nei 15 giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dal Circolo della Vela Erix a spese del richiedente.

Il Consiglio Direttivo, per quanto lo creda opportuno, bandisce regate nazionali ed internazionali. E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo la scelta del numero dei componenti le giurie, quando queste non siano nominate dalla F.I.V. o del Comitato delle Regate.

Art. 18) Consiglio Direttivo - Deliberazioni

Il Presidente convoca il Consiglio ogni qual volta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al programma sociale ed all'ammontare della quota associativa.

La convocazione sia del Consiglio direttivo avviene a mezzo avviso contenente l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione e l'ordine del giorno inviato ai membri dell'organo almeno cinque giorni

prima della riunione con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso di almeno un giorno.

Il Consiglio ed il Comitato sono presieduti dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di assenza o di impedimento del Segretario le sue funzioni vengono svolte da persona designata dal Consiglio direttivo stesso.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono sempre prese a maggioranza di voti, in presenza di almeno sei consiglieri in carica. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di partecipare - senza diritto di voto - i revisori dei conti; possono di volta in volta essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche altri soci nonché terzi.

Art. 19) Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, coordina i lavori dell'associazione, autentica i diplomi, gli attestati ed i bilanci.

In caso di urgenza, il Presidente può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 20) Potere regolamentare del Consiglio Direttivo

Al fine di regolare meglio gli aspetti significativi della vita del Circolo, i diritti e doveri dei soci, la gestione degli ormeggi, il Consiglio Direttivo adotta appositi Regolamenti con efficacia vincolante per tutti gli associati.

Prima di diventare efficace, il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo, deve essere pubblicato mediante affissione alla bacheca presso i locali del Circolo e in apposita sezione del sito internet del Circolo.

Nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, qualora un decimo degli associati ne facciano richiesta, deve essere convocata dal Presidente l'Assemblea per discutere ed approvare il predetto regolamento. In caso di voto favorevole all'adozione del regolamento, questo diventa immediatamente efficace, mentre in caso di voto contrario decade. E' facoltà del Consiglio direttivo presentare un ulteriore regolamento. In caso di mancata richiesta di convocazione di assemblea da parte degli associati, il regolamento diventa efficace decorso il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Art. 21) Potere disciplinare del Consiglio Direttivo

Il procedimento disciplinare nei confronti di un associato si articola in quattro fasi:

1. Fase preliminare;
2. Apertura del procedimento;
3. Istruttoria e rinvio a giudizio;
4. Dibattimento e decisione

Nella fase preliminare il Consiglio delibera sommariamente la consistenza dell'esposto e deve richiedere chiarimenti all'interessato. Se l'esposto è ritenuto fondato si apre il vero e proprio procedimento disciplinare con la formulazione del capo di incolpazione, altrimenti l'esposto viene archiviato. L'istruttoria si compie senza alcuna formalità particolare; il Presidente o il Consigliere delegato provvedono a raccogliere le più opportune informazioni e documenti che reputano necessari, nonché le deduzioni dell'incolpato. Provvedono, inoltre, a stabilire quali testimoni siano utili per l'accertamento dei fatti e a compiere ogni altra indagine. In questa fase l'incolpato deve essere sentito a garanzia dei diritti di difesa e deve esserlo anche se sia stato già convocato prima dell'apertura del procedimento disciplinare. Al termine dell'istruttoria il Consiglio può ancora deliberare la revoca dell'azione disciplinare, in caso contrario delibera il rinvio a giudizio dell'incolpato. Disposto il rinvio a giudizio, il Presidente fissa la data della seduta per il dibattimento, ordinando la comunicazione del provvedimento di rinvio a giudizio all'incolpato che deve contenere:

1. generalità dell'incolpato;
2. menzione circostanziata degli addebiti;
3. indicazione del luogo, giorno ed ora della comparizione con l'avvertimento che ed in caso di sua mancata comparizione si procede al giudizio in sua assenza;
4. elenco dei testimoni che sono presentati in giudizio;
5. termine entro il quale l'incolpato può prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni;
6. data e sottoscrizione del Presidente.

Le adunanze dibattimentali del Consiglio non sono pubbliche, sono presiedute dal Presidente, ed in caso di assenza di questi, dal Vice Presidente. Il relatore espone i fatti e le risultanze del procedimento, viene quindi interrogato l'incolpato, sono esaminati e testimoni. L'incolpato sia in preistruttoria che nel corso dell'intero iter procedimentale può farsi assistere da persona di sua fiducia.

L'incolpato ha per ultimo la parola se lo richiede. Qualora l'incolpato non sia presente, né giustifichi un legittimo impedimento, né chiedi un rinvio, si procede in sua assenza. Chiusa la discussione, il Consiglio delibera, senza la presenza dell'incolpato, emettendo la decisione. Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto più favorevole all'incolpato. Di tutta l'attività si redige processo verbale nel quale deve essere contenuto anche il dispositivo della decisione. Del dispositivo deve essere data lettura al termine della camera di consiglio. La decisione può concludersi

con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione e viene notificata a mezzo lettera raccomandata all'incolpato.

Le sanzioni disciplinari consistono:

- AVVERTIMENTO, richiamo del colpevole sulla mancanza commessa ed esortazione a non ricadervi, l'avvertimento è dato con lettera del Presidente;
- SOSPENSIONE inibizione dalla frequentazione della sede sociale per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno.
- ESCLUSIONE espulsione dall'Associazione con decadenza da tutti i diritti.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo il socio dichiarato colpevole può proporre appello mediante invio di lettera raccomandata presso la sede del Circolo al Collegio dei Probiviri, nel termine di venti giorni dalla notifica della decisione.

Art. 22) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri é composto da tre membri effettivi più due supplenti sono eletti dall'Assemblea e durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Essi devono essere soci dell'Associazione, aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, devono avere dieci o più anni di anzianità continuativa come soci. e non possono far parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di dimissioni o impedimenti di uno o più membri, questi sono sostituiti rispettivamente dai membri supplenti eletti dall'Assemblea nell'ultima elezione Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è l'Organo di garanzia dell'Associazione al quale possono ricorrere tutti i soci avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo. Ricevuta la richiesta di appello del socio incolpato il Presidente del Collegio fissa la data della seduta per il dibattimento di appello ed assegna un termine all'incolpato per presentare ulteriori deduzioni e testimoni. Qualora il Collegio lo ritenga opportuno può procedere ad un'ulteriore istruttoria nella quale deve essere sentito l'incolpato. Le adunanze dibattimentali del Collegio non sono pubbliche, sono presiedute dal Presidente, ed in caso di assenza di questi, dal Vice Presidente. Il relatore espone i fatti e le risultanze del procedimento, viene quindi interrogato l'incolpato, sono esaminati i testimoni. L'incolpato può farsi assistere da persona di sua fiducia e ha per ultimo la parola se lo richiede. Qualora l'incolpato non sia presente, né giustifichi un legittimo impedimento, né chiedi un rinvio, si procede in sua assenza. Chiusa la discussione, il Collegio delibera, senza la presenza dell'incolpato, emettendo la decisione. Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto più favorevole all'incolpato. Di tutta l'attività si redige processo verbale nel quale deve essere contenuto anche il dispositivo della decisione. Del dispositivo deve essere data lettura al termine della camera di consiglio. La decisione può concludersi

con l'archiviazione oppure con la conferma o la sostituzione della sanzione viene notificata a mezzo lettera raccomandata all'incolpato.

La decisione è definitiva.

Art. 23) Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale e dei bilanci annuali e vigila sulla gestione economico-finanziaria dell'associazione

Esso é composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti dall'Assemblea, che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. I Revisori devono essere membri dell'Associazione e non possono far parte Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. In caso di dimissioni o impedimenti di uno o più membri, questi sono sostituiti rispettivamente dai membri supplenti eletti dall'Assemblea nell'ultima elezione. I Revisori dei Conti devono essere preferibilmente soci di esperienza e competenza in materia amministrativa.

I Revisori dei Conti verificano, ogni sei mesi, i registri contabili tenuti dal segretario/tesoriere ed appongono la loro firma a convalida della correttezza dei conti e delle spese sostenute, accertano che le spese rientrino nel bilancio preventivo (o le ragioni che hanno costretto il Consiglio Direttivo a discostarsene), riferiscono ogni eventuale irregolarità al Consiglio Direttivo, e redigono un apposito verbale del loro operato che verrà esposto durante l'Assemblea Annuale.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - SCIoglIMENTO

Art. 24) Esercizi sociali - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio il consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio (dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti) da presentare all'assemblea per l'approvazione, insieme al programma per il nuovo esercizio. Dalla data dell'avviso di convocazione bilancio e programma verranno depositati presso la sede dove gli associati potranno prenderne visione.

Art. 25) Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di legge.

In caso di impossibilità di funzionamento dell'assemblea, il liquidatore sarà nominato dall'autorità competente su istanza del Consiglio Direttivo

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione sportiva dilettantistica con finalità analoghe scelta dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI - IMBARCAZIONI E LORO ISCRIZIONI

Art. 26) Imbarcazioni e natanti

Sono ammessi al Circolo della Vela Erix soltanto i natanti e le imbarcazioni a vela iscritte nel registro del Circolo.

Per iscrivere detti natanti od imbarcazioni nel registro del Circolo della Vela Erix è obbligatorio:

- a) che l'armatore o i co-armatori siano soci fondatori, soci ordinari, od onorari del Circolo;
- b) che il natante o l'imbarcazione da iscriversi appartenga ad una delle stazze riconosciute dalla F.I.V. o dall'Unione Vela d'Altura Italiana e che siano muniti del regolare certificato di stazza. I natanti e le imbarcazioni a vela da regata, per essere considerate tali devono partecipare ogni anno, come da regolamento sociale, ad un numero di regate stabilite dal Consiglio Direttivo. Non ottemperando a tali condizioni, essi sono considerati natanti od imbarcazioni a vela da diporto ed esclusi dalle agevolazioni della categoria precedente;
- c) che i soci armatori siano in regola con il pagamento delle quote sociali come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Sociale. I soci che abbiano iscritto il proprio natante od imbarcazione nel registro del Circolo, diventano automaticamente soci armatori.

Il Circolo della Vela Erix ammette per ciascun natante od imbarcazione uno o più armatori. Se un natante od imbarcazione è di più armatori, questi devono designare, per iscritto, l'armatore che ha la maggior parte (o equivalente parte) della proprietà dell' imbarcazione, quale rappresentante responsabile nei confronti del Circolo. Se l'imbarcazione o il natante in comproprietà è ormeggiata negli ormeggi del Circolo (Boe o Pontile) l'assegnatario del posto ormeggio è anche il socio responsabile nei confronti del circolo. I co-armatori, pur essendo anch'essi soci, non potranno vantare alcun diritto sul posto ormeggio.

Il socio armatore per essere assegnatario di posto ormeggio, oppure assegnatario di ricovero a terra del proprio natante od imbarcazione, deve essere in regola con i versamenti delle quote sociali, aver iscritto il proprio natante od imbarcazione a vela nei registri del Circolo ed essere tesserato F.I.V. con il C.d.V. Erix. Quando un natante od imbarcazione iscritto nel registro del Circolo viene venduta, il proprietario è tenuto a darne immediatamente avviso al Consiglio Direttivo, e a liberare contestualmente l'ormeggio. Il socio mantiene il diritto al posto barca per l'anno in cui ha venduto e per l'anno solare successivo a condizione che abbia pagato la quota relativa.


In caso di decesso del socio assegnatario, il posto ormeggio, su decisione del Consiglio Direttivo, potrà essere riassegnato agli eredi o al comproprietario dichiarato

I natanti od imbarcazioni iscritti nei registri del Circolo non possono partecipare a manifestazioni sportive sotto i colori di altri circoli, salvo approvazione del Consiglio Direttivo. In mancanza di tale approvazione viene considerato lesivo della dignità del Circolo, comporta la radiazione del socio armatore dal C.d.V. Erix, con conseguente perdita di tutti i diritti. Se il natante od imbarcazione sono

armati da più soci, il provvedimento viene esteso a tutti i co-armatori. L'uso e il mantenimento delle imbarcazioni sociali è disciplinato dai regolamenti speciali che il Consiglio Direttivo promulga per ciascuna di esse e per ciascuna serie.

Art. 27) Segni distintivi

I natanti e le imbarcazioni iscritte nei registri del Circolo hanno per distintivo il guidone sociale sotto raffigurato.



Il distintivo sociale è formato da un guidone a sfondo bianco e azzurro. Nella parte bianca è raffigurato il castello di Lerici e la scritta C.d.V. Erix di colore giallo. Il guidone del Circolo della Vela Erix è obbligatorio per tutti i suoi soci. I Soci stranieri possono issare a riva la bandiera della loro nazione ed il guidone del C.d.V. Erix.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE - RINVIO

Art. 28) Anno Sociale 2012 - 2013

- a) L'anno sociale 2012 -2013 viene prorogato fino al 31 Dicembre 2013
- b) Al fine di gestire le incombenze contabili derivanti dalla proroga di esercizio 2013 i Soci Armatori sono tenuti a versare un acconto pari al 50% della quota da loro versata per l'anno 2012-2013. Tale versamento dovrà avvenire fra il 15 novembre ed il 31 dicembre 2013. Eventuali ritardi o mancati pagamenti saranno regolati come da titolo 2 articolo 11.

Art. 29) Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto dall'atto costitutivo e dallo statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia.